



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Bis)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 11049 del 2018, proposto da

██████████, rappresentato e difeso dagli avvocati Massimo Sidoti, Giuseppe Lipari, Sagrario Sánchez Muñoz, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Francesco Faberi in Roma, via Fabio Massimo n. 60;

contro

Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca non costituito in giudizio;

per la dichiarazione di illegittimità del

Silenzio-inadempimento sulla domanda di riconoscimento dell'abilitazione all'insegnamento conseguita in Spagna.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Visti gli artt. 31 e 117, c.p.a.;

Relatore nella Camera di consiglio del giorno 18 dicembre 2018 il dott. Alfonso Graziano e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Premesso che il ricorrente espone di aver conseguito il “Master universitario en Formación del Profesorado” in Spagna, specializzazione “Física y Química”, ottenendo in questo modo l'abilitazione all'esercizio della professione di docente e che in data ██████████ ne ha chiesto il riconoscimento con le classi di insegnamento italiane “A-28 Matematica e Scienze” e “A-50 Scienze naturali, chimiche e biologiche” (doc. 2 e 3);

evidenziato che successivamente, mediante raccomandata A/R del ██████████ il ricorrente ha trasmesso al Miur la “Acreditación”, ossia il certificato ufficiale fornito dalle autorità spagnole, ai sensi della direttiva 2005/36/CE, che spiega la natura del titolo professionale (doc. 4);

rilevato che il deducente ha altresì prodotto copia delle ricevute delle raccomandate postali A.R. di integrazione domanda riconoscimento (doc. 4);

atteso che il deducente lamenta che dalla data di presentazione della citata istanza il Miur non ha adottato il provvedimento conclusivo del procedimento;

considerato, quanto al termine di conclusione del procedimento di riconoscimento del titolo de quo, il disposto dell'art. 16, co. 6 del d.lgs. n. 9 novembre 2007, n. 206, che stabilisce che “Sul riconoscimento provvede l'autorità competente con proprio provvedimento, da adottarsi nel termine di tre mesi dalla presentazione della

documentazione completa da parte dell'interessato” e del comma 2, stesso articolo, secondo il quale “Entro trenta giorni dal ricevimento della domanda di cui al comma 1 l'autorità accerta la completezza della documentazione esibita, e ne da' notizia all'interessato. Ove necessario, l'Autorità competente richiede le eventuali necessarie integrazioni”, conseguendone che il termine complessivo entro il quale l'Amministrazione deve emettere il provvedimento conclusivo del procedimento può approdare, al massimo, a quattro mesi, in caso di richiesta, contemplata dal predetto comma 2, delle eventuali necessarie integrazioni;

riscontrato alla produzione di parte ricorrente il deposito al Miur della invocata istanza di riconoscimento dei titoli di abilitazione conseguiti all'estero (doc.2 e 3);

ritenuto pertanto che nella fattispecie per cui è causa si è formato il silenzio inadempimento essendo il suindicato termine abbondantemente decorso dalla presentazione della predetta istanza;

reputato conseguentemente illegittimo il silenzio serbato dal Miur sulle suindicate istanze degli interessati, odierni ricorrenti, dovendosi dunque accogliere il ricorso assegnando al Miur l'ulteriore termine di giorni trenta dalla comunicazione in via amministrativa della presente Sentenza ovvero dalla sua notifica se anteriore, affinché il Ministero adotti il provvedimento conclusivo nel rispetto delle disposizioni di cui al richiamato d.lgs. n. 206/2007 e alle altre norme regolanti la materia;

valutato che le spese di causa debbano essere poste a carico del MIUR nella misura liquidata in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo Accoglie e per l'effetto Ordina al Miur di concludere con adozione di provvedimento espresso, il procedimento avviato con l'istanza della ricorrente del **21.7.2017** volta al riconoscimento dell'abilitazione conseguita in Spagna.

Condanna il Miur a corrispondere al ricorrente le spese di lite che liquida in € 1.500,00 (millecinquecento) oltre accessori di legge e rimborso del contributo unificato ove corrisposto.

Ordina che la presente Sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella Camera di consiglio del giorno 18 dicembre 2018 con l'intervento dei Magistrati:

Riccardo Savoia, Presidente

Alfonso Graziano, Consigliere, Estensore

Emiliano Raganella, Primo Referendario

L'ESTENSORE
Alfonso Graziano

IL PRESIDENTE
Riccardo Savoia

IL SEGRETARIO